

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "F. De Sanctis"

83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1
Tel.08271949144 – 1949141 fax 08271949142 C.F. 91003710646
www.iissdesanctis.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it

Sezione associata Liceo Scientifico Sportivo Via Padre Pio 83055 Sturno (AV) Tel. fax : 0825448228

AMBITO TERRITORIALE N° 3
PROVINCIA DI AVELLINO



IISS "FRANCESCO DE SANCTIS"
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

REGOLAMENTO CORSI DI RECUPERO

Collegio dei Docenti del 10 novembre 2025
Consiglio d'Istituto del 10 novembre 2025

A.S. 2025/2026

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi.
- Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 de decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130).

CORSI di RECUPERO (IDEI) E RECUPERO IN ITINERE

Art. 1

Gli interventi di recupero si articolano in **Recupero *in itinere* e Corsi di Recupero (IDEI).**

Ogni docente, nella propria disciplina, alla fine di ogni unità didattica o modulo disciplinare, rilevate eventuali difficoltà di apprendimento, può effettuare delle "pause didattiche" documentate attraverso la registrazione sul registro personale e sul registro di classe.

Art. 2

Le attività di recupero *in itinere* tra I e II quadrimestre sono pianificate nel Piano Annuale delle Attività, incluse nel PTOF e votate in Collegio dei docenti.

Possono essere svolte tramite corsi di recupero intermedi (IDEI) o attraverso "pausa didattica".

La "pausa didattica" prevede la sospensione del regolare svolgimento del programma per una settimana scolastica, al fine di ripetere gli argomenti che non sono stati pienamente assimilati, e si attua solo se la percentuale di insufficienze e/o mediocrità riportate dagli studenti e/o dalle studentesse è pari o superiore al 30%. Nel contempo per i/le restanti studenti/sse possono essere attuate attività di valorizzazione ed incremento delle eccellenze.

Art. 3

I corsi di recupero intermedi saranno attivati per classe, per classi parallele o affini per livello di competenze, per un numero di studenti/sse da un minimo di 4 ad un massimo di 15. I corsi avranno la durata di 15 ore, come previsto nell'OM 92/2007, e saranno svolti in orario pomeridiano.

Art. 4

I corsi di recupero finali (estivi) saranno attivati, per classe o per classi parallele, per un numero di studenti/sse da un minimo di 4 ad un massimo di 15 (pur se possono essere valutate e concesse deroghe per documentate motivazioni). I corsi avranno la durata di 15 ore, come previsto nell'OM 92/2007, e si svolgeranno secondo la seguente articolazione: una prima parte (30% delle ore attribuite) in orario antimeridiano nella seconda metà del mese di giugno, al massimo entro la prima decade di luglio; una seconda parte (70% delle ore attribuite) nei giorni immediatamente precedenti all'esame, sempre in orario antimeridiano nell'ultima decade di agosto.

Art. 5

Gli/le studenti/sse da segnalare per il corso di recupero (intermedio o finale) dovranno aver conseguito insufficienze gravi (ovvero punteggio di 4 in almeno una delle valutazioni, scritta o orale).

Art. 6

I corsi di recupero intermedi o finali (estivi), saranno attivati nei diversi indirizzi sulla base di criteri in ordine a:

materie caratterizzanti l'indirizzo;

numero degli studenti e/o delle studentesse con difficoltà nella stessa materia;

particolari esigenze didattiche dettate da difficoltà emergenti in sede di scrutinio.

Art. 7
La scelta dei docenti, sia per i corsi di recupero intermedi che per quelli finali (estivi), avviene sulla base della disponibilità e in ordine alle seguenti priorità:
docente di classe parallela;
docente dell'indirizzo;
docente dell'Istituto;
docente della classe;
docente esterno da graduatoria.

Art. 8
Ai fini dell'organizzazione dei corsi di recupero intermedi o finali (estivi), i genitori/tutori degli studenti e/o delle studentesse o gli stessi studenti e/o le stesse studentesse, se maggiorenni, devono dichiarare se intendono o non intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola a mezzo modulo dichiarazione predisposto dalla Scuola.

Art. 9
Gli studenti e/o le studentesse sono informati dell'attivazione dei corsi di recupero intermedi o finali (estivi) a mezzo di circolare pubblicata sul sito web e sulla Bacheca del R.E. Argo.

Art. 10
Il docente impegnato nelle attività di recupero concorda con il docente curricolare gli interventi didattici e le carenze da recuperare. Al termine delle attività di recupero (pausa didattica, corso di recupero intermedio o finale) svolte nell'arco dell'anno scolastico e nel corso del periodo estivo, i docenti curricolari della classe effettuano una prova di verifica scritta, strutturata o semi-strutturata concordata con il docente che ha svolto le attività di recupero. Ogni prova costituisce documentazione da conservare agli atti. Per la correzione delle prove sarà utilizzata la griglia predisposta dai Dipartimenti.

Art. 11
Dall'esito delle prove di verifica, relative ai recuperi finali (estivi), il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. Nei confronti degli studenti e/o delle studentesse valutati positivamente in sede di verifica finale, per la classe seconda compila la certificazione delle competenze e attribuisce, al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il credito scolastico.

Art. 12
La verifica del recupero (prova scritta, strutturata o semi-strutturata) è obbligatoria anche per gli studenti e/o le studentesse che non frequentano i corsi di recupero intermedi o finali(estivi) organizzati dalla Scuola.

Art. 13
Il Consiglio di classe individua la natura delle carenze (art.3 D.M. n. 80/07) che viene tempestivamente comunicata alle famiglie e su questa il docente incaricato di svolgere attività di recupero indirizza la propria azione.

Art.14
Il docente incaricato di svolgere il corso di recupero intermedio o finale (estivi) deve affrontare sezioni ben precise ed enucleate della programmazione, in cui si sono manifestati i problemi di apprendimento, che hanno fatto scaturire il debito formativo (Linee guida per la didattica, a cura dei Dipartimenti).

Art. 15
Il docente ha l'obbligo di documentare, attraverso testimonianze tangibili, la sua azione. Per ogni studente e/o studentessa dovrà individuare e annotare sull'apposito registro tutti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissi ed esplicitati nella programmazione delle attività di recupero.

Tutti gli interventi dovranno essere strutturati in forma tale da poter essere allegati al fascicolo personale dello studente e/o della studentessa.

Art. 16
Il docente del corso di recupero intermedio o finale (estivi) deve compilare il registro in ogni sua parte riferendo in ordine alla frequenza, all'argomento svolto e alla metodologia utilizzata.

Art. 17
Gli studenti e/o le studentesse, che hanno il debito in una delle discipline per cui il corso non è stato attivato, sono comunque tenuti a svolgere la prova di verifica a cura del docente della classe, per la disciplina in cui è stato contratto il debito.

Art. 18
Al termine dell'anno scolastico, per gli studenti e/o per le studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il giudizio finale viene sospeso e, pertanto, il Coordinatore di classe comunica, per iscritto, alle famiglie interessate le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente e/o per ciascuna studentessa e gli argomenti da recuperare indicate dai docenti delle discipline oggetto di recupero. Il calendario degli eventuali interventi didattici finalizzati al recupero (art.5 D.M. n. 80/07) e la data dell'Esame saranno resi noti tramite apposita circolare pubblicata sul sito e sulla Bacheca del R.E. Argo.

Art. 19
Le attività di recupero finale e la relativa verifica del debito si concludono entro il 31 agosto.

Art. 20
Le modalità di recupero e di verifica devono essere pubblicate nel PTOF prima dell'inizio della fase delle iscrizioni e comunicate alle famiglie (art. 9 D.M. n. 80/07).

POTENZIAMENTO

Art. 21
Sono possibili, previo accertamento di disponibilità finanziaria, attività di potenziamento per le classi V sulle due discipline oggetto di prova scritta agli Esami di Maturità da svolgersi durante il mese di maggio in orario pomeridiano.
I docenti saranno individuati prioritariamente tra:
docenti con ore di potenziamento;
docenti della materia selezionati a mezzo bando interno.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Dott.ssa Pina Storti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe MINGIONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993